

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ORDINANZA N°66 – 2017

Oggetto: istituzione del divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione nell'area compresa tra i Magazzini n.70 e n.72 in Porto Franco Nuovo per lavori di manutenzione degli stessi e l'allestimento di un'area di cantiere a loro servizio. Lavori affidati dall'A.d.S.P.M.A.O.-Porto di Trieste all'Impresa Consorzio Termogas.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

VISTA l'Ordinanza A.P.T. n°28/2011;

CONSIDERATO l'imminente inizio dei lavori di manutenzione degli facciate e delle coperture dei Magazzini n° 70 e 72 in Porto Franco Nuovo affidati dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale –Porto di Trieste al Consorzio Termogas di Trieste;

RAVVISATA la necessità di predisporre presso l'area compresa tra i sopra citati magazzini dei provvedimenti temporanei di divieto di accesso e sosta veicolare con rimozione al fine di garantire l'allestimento di un'area di cantiere a servizio delle opere in questione;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima compresa tra i Magazzini n° 70 e 72 in Porto Franco Nuovo, indicativamente individuata dalla velatura in colore rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale di avviso per la durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso e sosta veicolare con rimozione.

1.1 – In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice dei lavori citati in premessa assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e

successive modifiche ed integrazioni, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.4 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione come regolamentato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

2.5 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, osservando e facendo osservare nell'ambito delle stesse ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza durante lo svolgimento delle attività svolte, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o dell'Autorità emanante il presente provvedimento ordinatorio, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

2.6 – garantire la viabilità veicolare nel tratto stradale limitrofo alle aree demaniali interessate dalle opere in questione;

2.7 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì - 9 NOV. 2017

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

